

**Ministero dell'interno - Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l'Amministrazione generale e per gli affari legislativi - Circolare n. M/2413/11 del 24 febbraio 2000**

**Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada**

---

È stato chiesto di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez. giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti soltanto al Prefetto.

In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18 settembre 1999, pure trasmesso a codesto Ufficio, si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.

Invero, l'art. 204 del Codice della strada (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*) attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l'art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada (*D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*), nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.

Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al "caso di notifica esperita a soggetto estraneo", lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.

La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

In tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di

accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.

In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedurali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto.

È il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada: "errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa".

In tali casi, "eseguiti gli opportuni accertamenti", secondo l'art. 386 del Reg. codice della strada deve risultare evidente l'estraneità del soggetto alla violazione.

Espletate le suddette verifiche, quindi, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.

A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia "possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.

Nel caso in cui, viceversa, l'organo accertatore pervenga - successivamente alla compilazione del "preavviso" - ad una ricostruzione della condotta tale da far escludere la sussistenza dell'illecito, ovvero ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall'*art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689*, l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare direttamente il relativo "preavviso".

Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso" sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui detto organo accertatore appartiene motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del

relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto.

Il Direttore generale

Catalani